



**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART.60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SEREGNO.
CIG 9020266EF8**

QUESITO N. 3

Lo scrivente operatore economico del settore manifesta la forte perplessità destata dalla lettura degli atti di gara e nello specifico rileva quanto segue:

All'ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA del Capitolato viene attribuito il punteggio massimo di 12/70 p.ti alla Copertura diretta di tutti i CAP nazionali, secondo il seguente criterio

-Non viene offerta copertura diretta di tutti i CAP nazionali – 0 p.ti

-Viene offerta copertura diretta di tutti i CAP nazionali – 12 p.ti

Facciamo presente che il suddetto criterio appare a nostro avviso sproporzionato, nonché tale da limitare gravemente il principio della sana concorrenza tra gli operatori del settore; l'unico operatore ad oggi in grado di garantire la copertura diretta di tutti i CAP nazionali, e di ottenere quindi il massimo punteggio, è infatti Poste Italiane S.p.a. Su tale aspetto richiamiamo l'attenzione a quanto disposto dall'art. 3 della Determinazione dirigenziale ANAC n. 3 del 9/12/2014 Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, - al fine di rendere effettiva la liberalizzazione del mercato postale, si invitano le stazioni appaltanti a tener di conto che l'unico operatore in grado di coprire da solo il 100% del territorio italiano è Poste, e che gli operatori privati, da soli, riescono a gestire una copertura territoriale regionale, o al massimo sovra regionale. - deve essere garantita da parte dell'operatore privato la copertura di un quantitativo minimo, di regola non inferiore all'80% dei volumi appartenenti al lotto.

L'attribuzione dei punteggi da Voi proposta appare ancor più sproporzionata e non giustificata alla natura del servizio, il quale, come da Voi affermato nel chiarimento dell'08.02.2022, prevede che il recapito ricade presuntivamente per il 70% sul territorio comunale e per il 30% sul restante territorio nazionale.

La medesima osservazione si pone nei confronti del criterio relativo al Numero di quartieri in cui è/sono ubicati punto/punti di giacenza, che attribuisce il punteggio Massimo di 24/70 p.ti all'operatore che possiede punto/i di giacenza in 3 o più quartieri di Seregno.

Anche questo criterio ci appare sproporzionato e non giustificato e non giustificato dalla natura dell'affidamento, nonché teso palesemente a favorire il Fornitore del Servizio Universale, unico a possedere una copertura capillare anche in termini di punti di giacenza. A tal proposito rileviamo anche quanto riportato nell' All. 4 della Delibera 77/2018 di AGCOM, dove si legge che per comuni con un numero di abitanti compresi tra 15.000 e 50.000, è sufficiente un punto di giacenza, perfino per un particolare invio raccomandato come gli AG. Al riguardo si rammenta inoltre che con Deliberazione n. 1005 del 21.9.2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida n. 2, in attuazione del D. Lgs. 50/2016 relativamente all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa. In merito alla modalità di fissazione dei criteri di valutazione, a chiarissime lettere l'ANAC precisa quanto segue: "In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l'oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere." Alla luce di quanto sopra, chiediamo Codesta Stazione Appaltante di rivedere la lex specilis di gara adeguandosi maggiormente al principio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere effettivo un

Sede legale:

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

reale ed equo confronto concorrenziale, in grado di portare vantaggi, in primis, a codesta Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Relativamente alle osservazioni poste in merito all'art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA del Capitolato speciale d'appalto si precisa quanto segue:

a) Criterio di valutazione n. 1 "Numero di quartieri in cui è/sono ubicati punto/i di giacenza".

Non si ravvisa che il criterio sia sproporzionato né ingiustificato ma piuttosto che sia teso a garantire all'utenza un servizio più conveniente e comodo.

A tal fine si tenga conto che i punti di giacenza possono essere individuati da parte degli operatori del settore in appositi spazi (cosiddetti "corner") per il ritiro degli inesitati/giacenza ove si garantisca sufficienti requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati

b) Criterio di valutazione n. 3 "Copertura diretta di tutti i CAP nazionali".

Non si ravvisa che il criterio sia sproporzionato o "tale da limitare gravemente il principio della sana concorrenza". Con copertura diretta non s'intende infatti che l'aggiudicatario debba garantire la totale copertura geografica del servizio con la propria organizzazione poiché è ammesso possa avvalersi di soggetto terzo ove non in grado coprire tutti i CAP in autonomia.

QUESITO N. 4

Si chiede di fornire adeguata motivazione al fatto che l'ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA del Capitolato preveda l'attribuzione di un punteggio di 12/70 p.ti alla copertura diretta di tutti i CAP nazionali e di 0 p.ti in mancanza di questa copertura del 100% di tutti i CAP nazionali.

Innanzitutto tale criterio di valutazione appare evidentemente sproporzionato, considerando che il recapito ricade presuntivamente per il 70% sul territorio comunale e solo per il 30% sul restante territorio nazionale.

Inoltre tale criterio di valutazione limita gravemente il principio della sana concorrenza tra gli operatori del settore, considerando che l'unico operatore ad oggi in grado di garantire la copertura diretta di tutti i CAP nazionali, e di ottenere quindi il massimo punteggio, è solo Poste Italiane S.p.a.

RISPOSTA

Vedasi risposta a quesito n. 3, punto a).

QUESITO N. 5

Si chiede di fornire adeguata motivazione alla previsione del criterio di valutazione "Numero di quartieri in cui è/sono ubicati punto/i di giacenza" di cui all'ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA del Capitolato, che attribuisce il punteggio Massimo di 24/70 p.ti all'operatore che possiede punti di giacenza in 3 o più quartieri di Seregno. Tale criterio ci appare sproporzionato e non giustificato dalla natura dell'affidamento, nonché teso palesemente a favorire il Fornitore del Servizio Universale, unico a possedere una copertura capillare anche in termini di punti di giacenza.

A tal proposito si richiama quanto riportato nell'All. 4 della Delibera 77/2018 di AGCOM, dove si legge che per Comuni con un numero di abitanti compresi tra 15.000 e 50.000 è sufficiente un punto di giacenza perfino per un particolare invio raccomandato come gli Atti Giudiziari.

RISPOSTA

Vedasi risposta a quesito n. 3, punto b).